

Limiti - Impossibilità di rinvenimento del criterio ermeneutico
utilizzato dal giudice di merito - Violazione dell'art. 1362 c.c. -
Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Benché l'interpretazione del contratto resti tipico accertamento
devoluto al giudice del merito, qualora non sia dato rinvenire il
criterio ermeneutico che ne ha indirizzato l'opera interpretativa
sussiste la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss.
c.c. giacché in tal modo il giudice viene meno al dovere
d'interpretazione secondo i canoni legali, ove fornisca un'esegesi
svincolata da regole conoscibili, nel senso di verificabili attraverso
il vaglio probatorio, e non giustificata dal contenuto letterale dello
strumento negoziale.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva rigettato la
domanda di condanna in manleva proposta dai cessionari di quote di una
società in accomandita semplice nei confronti dei cedenti
interpretando, non solo in contrasto con il tenore letterale della
clausola contrattuale ma anche con il contenuto dell'obbligo di
manleva, la clausola che prevedeva l'obbligo dei cedenti di "farsi
carico dei debiti derivanti da obbligazioni sociali sorte
anteriormente al trasferimento delle quote, anche se conosciuti
successivamente" come riferita alle sole pretese creditorie di terzi
anteriori alla cessione di quote risultate effettivamente esistenti
ovvero non contestate).